

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato n. 2 alla determinazione n.

AIUTI IN CONTO INTERESSI ALLE PMI PER PRESTITI AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE PER LE ESIGENZE DI ESERCIZIO

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 5, comma 2,
lettera b)

Deliberazione G.R. n. 41/45 del 8.8.2018

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1) **OBIETTIVI GENERALI**
- 2) **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3) **RISORSE FINANZIARIE**
- 4) **SOGGETTI BENEFICIARI**
- 5) **MOTIVI DI ESCLUSIONE**
- 6) **SPESE AMMISSIBILI AL PRESTITO E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE**
- 7) **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AIUTO E CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ**
- 8) **AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO**
- 9) **RUOLO DELLA BANCA CONVENZIONATA - STIPULA DEL CONTRATTO**
- 10) **LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO**
- 11) **CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE**
- 12) **NORMA DI RINVIO**
- 13) **INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di cui al presente bando prevede la concessione di aiuti volti a favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che in conseguenza degli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017 abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

L'intervento prevede la concessione di aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto legislativo n. 102/2004** che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
- **DM n. 27056 del 23 ottobre 2017** - avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 (eccesso di neve e tromba d'aria);
- **DM n. 27055 del 23 ottobre 2017** - avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017 (gelate);
- **DM n. 27734 del 27 ottobre 2017** - avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 (siccità, limitatamente alle produzioni foraggere);
- **DM n. 4914 del 13 febbraio 2018** - avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 (siccità, produzioni agricole con l'esclusione delle foraggere);
- **Delibera di Giunta Regionale n. 41/45 del 8.8.2018** – Aiuti in conto interessi alle PMI per prestiti di ammortamento quinquennale per esigenze di esercizio.

3. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dell'intervento è pari a euro 3.698.464.

Al momento sono già nelle disponibilità dell'Agenzia Argea Sardegna euro 1.390.115, mentre i restanti euro 2.308.349 saranno liquidati dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agropastorale con apposito atto successivamente al loro trasferimento da parte del Ministero.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Sono destinatarie dell'intervento le PMI, condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna che:

– ricadano in una delle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017:

1. DM n. 27056 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 (eccesso di neve e tromba d'a
2. ria);
3. DM n. 27055 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017 (gelate);
4. DM n. 27734 del 27 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 (siccità, limitatamente alle produzioni foraggere);
5. DM n. 4914 del 13 febbraio 2018 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 (siccità, produzioni agricole con l'esclusione delle foraggere);

– abbiano subito a causa di uno degli eventi danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile media aziendale calcolata in riferimento ai tre anni precedenti quello

dell'evento

- abbiano presentato la domanda di intervento prevista all'art. 5 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 al Servizio Territoriale di Argea Sardegna competente per territorio, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica siano iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- siano iscritte all'Anagrafe delle imprese agricole.

Gli imprenditori agricoli devono essere iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP).

Beneficiano dell'intervento anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.

I beneficiari, quando previsto dal quadro normativo vigente, devono inoltre risultare in regola con la posizione contributiva nei confronti dell'INPS.

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non possono in alcun caso beneficiare dell'intervento le imprese in difficoltà, salvo che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati dagli eventi di cui al paragrafo 4.

Inoltre saranno escluse dal contributo le imprese che non rientrano nella definizione:

- di PMI;
- di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 c.c.;
- non attive nel settore della produzione agricola primaria.

6. SPESE AMMISSIBILI AL PRESTITO E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Sono ammissibili all'agevolazione le operazioni di credito contratti dalle imprese agricole per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo.

L'importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l'agevolazione è determinato sulla base dell'orientamento tecnico-economico dell'azienda, che dovrà trovare corrispondenza con la situazione del proprio fascicolo aziendale, mediante un calcolo di tipo sintetico che tiene conto dell'unità di superficie per coltura e del numero dei capi allevati secondo i parametri riportati nell'allegato alla deliberazione n. 41/45 dell'8 agosto 2018. L'operazione di credito che può beneficiare dell'aiuto non può essere inferiore a 5.000 euro.

Nel caso di imprese che nel corso del 2017 o del 2018 sono risultate destinatarie di provvedimento di concessione per gli aiuti in conto interessi per operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 63/16 del 25 novembre 2016, al fine di ovviare alla sovrapposizione di interventi pubblici analoghi e all'eccesso di credito, per la determinazione dell'importo del prestito si dovrà tenere conto solamente di un anno.

Nell'ammontare del prestito possono essere comprese le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, di miglioramento e di credito ordinario inerenti all'impresa agricola in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento.

I prestiti, della durata quinquennale e con piano di rimborso (ammortamento) articolato in cinque annualità o in dieci semestralità costanti posticipate, sono erogati al seguente tasso:

- 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per

le aziende ricadenti nelle zone montane o in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;

– 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone.

Il concorso sugli interessi e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Per la mitigazione del rischio, i prestiti potranno essere assistiti dalla garanzia rilasciata dai Confidi che gestiscono fondi rischi beneficiari di risorse finanziarie regionali e svolgano attività di garanzia a favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile. Analoga garanzia può essere rilasciata dalla Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.A. (SFIRS S.p.A.) a valere sul fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4.

L'aiuto regionale sarà liquidato:

- per le operazioni con scadenza annuale in un'unica soluzione al momento della scadenza della prima rata posticipata di ammortamento;
- per le operazioni con scadenza semestrale in due soluzioni alla scadenza della prima semestralità e alla scadenza della seconda semestralità attualizzando le rimanenti rate.

L'aiuto regionale sugli interessi sarà erogato direttamente ai beneficiari alla scadenza della prima annualità o della seconda semestralità mediante attualizzazione, a tale data, delle successive rate (quattro per le annualità o otto per le semestralità).

In proposito si precisa che il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento vigente alla data di perfezionamento del finanziamento, al netto della commissione onnicomprensiva da riconoscersi alla Banca per gli oneri connessi alle operazioni

agevolate di credito agrario di esercizio e determinata annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La rata annuale o semestrale di concorso pubblico negli interessi sarà calcolata sulla base del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi in vigore al momento dell'erogazione del prestito.

L'entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione. Pertanto la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno dell'annualità o semestre successivo all'entrata in ammortamento.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AIUTO E CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ

Gli Imprenditori Agricoli, soggetti beneficiari di cui al paragrafo 4, che abbiano presentato la domanda di intervento prevista all'art. 5 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 al Servizio Territoriale di Argea Sardegna competente per territorio, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ricadano in una delle zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017;, possono presentare domanda d'aiuto ad Argea Sardegna **a partire dal 16 settembre 2019 ed entro e non oltre il 31 ottobre 2019, a pena di irricevibilità.**

Le domande d'aiuto, compilate conformemente alla modulistica allegata al presente bando e debitamente firmate, potranno essere presentate **esclusivamente** (a pena di irricevibilità) a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) al Servizio Territoriale Argea competente per territorio utilizzando il seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it.

La domanda potrà essere firmata digitalmente o, in alternativa, firmata graficamente ed essere digitalizzata in formato pdf. In quest'ultimo caso dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità .

Nel caso in cui i terreni oggetto delle coltivazioni per le quali si richiede il premio ricadessero nelle aree di competenza di più Servizi territoriali, la domanda dovrà essere presentata al Servizio territoriale cui è riferibile la maggior superficie aziendale.

Al fine di ottenere il Contributo, l'impresa richiedente è tenuta a trasmettere la domanda di aiuto anche alla Banca convenzionata, contestualmente alla domanda di finanziamento.

Le imprese dovranno indicare un'unica banca convenzionata, pena la non ammissibilità della stessa.

Un'impresa agricola può essere destinataria di un solo prestito, pertanto anche nei casi in cui siano state presentate più domande di accesso alle provvidenze previste dal D.lgs 102/2004, si terrà conto solamente di una di esse.

Saranno ritenute irricevibili:

- le domande presentate prima del 16 settembre 2019 e oltre i termini di scadenza di cui sopra;
 - le domande non prodotte in formato pdf e prive della copia di un valido documento di identità del richiedente, se non firmata digitalmente;
 - le domande prive dell'indicazione della banca convenzionata prescelta.
- le domande non firmate dal richiedente.

8. AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO

Saranno ritenute ammissibili all'aiuto le domande:

- presentate secondo quanto previsto al precedente paragrafo;
- compilate integralmente;
- presentate da impresa con sede operativa in Sardegna;

- presentate da impresa richiedente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- presentate da impresa richiedente titolare del Fascicolo aziendale SIAN valido nel corso del 2019;
- presentate da richiedenti che abbiano inoltrato la domanda di intervento prevista all'art. 5 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 al Servizio Territoriale di Argea Sardegna competente per territorio, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ricadano in una delle zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017;;
- presentate da impresa ricadente in una delle zone delimitate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017;
- presentate da impresa che abbia subito a causa di uno degli eventi danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile media aziendale calcolata in riferimento ai tre anni precedenti quello dell'evento ;
- presentate da impresa iscritta alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- presentate da impresa in regola con la posizione contributiva nei confronti dell'INPS.

La domanda è regolarizzabile entro dieci giorni dalla richiesta dell'ufficio istruttore, per le sole carenze non riconducibili al mancato possesso dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione.

Tutte le comunicazioni relative al procedimento devono essere effettuate mediante PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARGEA Sardegna provvede all'istruttoria delle domande di contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Su tutte le domande di contributo presentate, ARGEA Sardegna effettuerà un controllo amministrativo teso a verificare la correttezza e la completezza documentale, il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 del presente bando e a determinare l'importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l'agevolazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di Aiuto, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di ammissibilità all'aiuto, con l'indicazione dell'importo massimo del prestito per cui può essere riconosciuta l'agevolazione, e lo trasmette all'impresa e all'Istituto di credito convenzionato prescelto e indicato in domanda.

9. RUOLO DELLA BANCA CONVENZIONATA - STIPULA DEL CONTRATTO

Le banche convenzionate per la stipula dei contratti di prestito di cui al presente bando sono gli istituti di credito che hanno aderito all'Accordo sottoscritto tra la Regione Sardegna e la Commissione Regionale ABI Sardegna in data 29.10.2018 . prot. n. 0002981/Cont/1.

La Banca convenzionata, tenuto conto del provvedimento di ammissibilità all'aiuto emesso da ARGEA Sardegna, effettua a proprio insindacabile giudizio e nel rispetto della normativa vigente in materia l'istruttoria e la valutazione del merito creditizio dell'impresa, definendo, in caso di esito positivo, l'importo massimo del credito che può essere accordato all'impresa stessa.

La Banca convenzionata, nel caso in cui abbia ricevuto la domanda di finanziamento dall'impresa contestualmente alla domanda di agevolazione, conclude il processo di istruttoria e adotta la delibera di concessione del credito entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di ammissibilità all'aiuto emesso da ARGEA Sardegna, dandone comunicazione all'impresa e ad ARGEA Sardegna stessa con pec.

A seguito della delibera di concessione del credito, ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione, la Banca convenzionata comunica ad ARGEA Sardegna: l'importo del credito

accordato all'impresa e il tasso di riferimento vigente al momento della delibera di finanziamento.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di delibera di concessione del credito da parte dell'Istituto di credito convenzionato prescelto, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di concessione e lo comunica all'impresa e all'Istituto di credito stesso.

Il provvedimento di concessione verrà adottato da ARGEA Sardegna secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Se i termini previsti non sono rispettati in quanto l'impresa non ha presentato domanda di finanziamento alla banca convenzionata, ARGEA Sardegna non tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e adotta il provvedimento di concessione solo dopo il ricevimento della comunicazione di delibera di concessione del credito.

Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

Successivamente all'emissione da parte di ARGEA Sardegna del provvedimento di concessione, la Banca convenzionata provvede al perfezionamento del contratto di prestito.

La stipula del contratto di prestito dev'essere successiva alla data di apertura dei termini indicati da ARGEA Sardegna per la presentazione della domanda di aiuto.

10. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Ai fini della liquidazione dell'aiuto la Banca convenzionata comunica con pec all'Agenzia ARGEA Sardegna, per ogni singola impresa agricola per la quale è stato perfezionato il contratto di prestito, l'importo del credito accordato all'impresa e il relativo tasso di riferimento applicato. Tale comunicazione potrà riguardare anche più imprese agricole.

L'aiuto regionale sugli interessi sarà erogato da ARGEA Sardegna direttamente ai beneficiari alla scadenza della prima annualità o della seconda semestralità mediante attualizzazione, a tale data, delle successive rate (quattro per le annualità o otto per le semestralità).

Alla concessione e alla liquidazione degli aiuti ARGEA Sardegna potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

11. CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI RESE

ARGEA Sardegna effettua un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 10% delle domande di aiuto pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3 del presente Disciplinare. Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà alla revoca del contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

12. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è ARGEA Sardegna con sede legale in Oristano - Via Cagliari n. 276.

Il legale rappresentante è il Direttore Generale dell'Agenzia, contattabile ai seguenti recapiti:

PEC: argea@pec.agenziaargea.it telefono: 070 67982011; 070 67982014

Responsabili interni del trattamento: con determinazione n. 2695 del 15/05/2018, il Titolare ha designato quali Responsabili interni del trattamento i dirigenti di ARGEA preposti alle unità organizzative di livello dirigenziale.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:

- a. erogazione di benefici economici (aiuti, contributi e premi)
- b. adempimento di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
- c. svolgimento di accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso
- d. obblighi di ogni altra natura connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, comprese richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente

Categorie di dati personali trattati

- a. dati personali: consistono in qualsiasi informazione riguardante una persona fisica (cosiddetto "interessato") identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra informazione, compreso un numero di identificazione personale;
- b. dati identificativi: sono i dati personali che consentono di identificare direttamente l'interessato;
- c. dati sensibili: sono i dati che permettono di rivelare l'origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le convinzioni politiche; l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute e la vita sessuale;
- d. dati giudiziari: sono i dati personali che possono rivelare l'esistenza di provvedimenti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, oppure relativi all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale

Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di

trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in archivi cartacei e/o elettronici per la durata prevista dalle disposizioni in materia di conservazione dei documenti amministrativi

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti (a mero titolo esemplificativo) :

- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
- amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
- società e studi legali per la tutela dei diritti

Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 del REG. UE 2016/679

I diritti qui sotto elencati, potranno essere fatti valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento,

Art. 15-Diritto di accesso

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali.

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona